



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER

Responsabile di settore Daniele VISCONTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16738 del 29-09-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22252 - Data adozione: 20/12/2021

Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - bando attuativo della sottomisura 21.1 - "Eccezionale aiuto temporaneo per gli agriturismi e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID - 19" - annualità 2020 - Liquidazione aiuti - Approvazione elenco Artea n.659

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025227

IL DIRIGENTE

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 11 lettera b) dove sono stabilite le categorie e le modalità di modifica dei programmi di sviluppo rurale che non necessitano di Decisione della Commissione Europea;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 che all'art.4 definisce le modalità di presentazione delle proposte di modifica dei programmi;

Visto il Regolamento (UE) n. 2017/2393 (c.d. "Omnibus") del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 "OCM" e 652/2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020;

Visto il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda l'introduzione di una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26 maggio 2015 C(2015) 3507 finale che approva la prima versione del Programma di sviluppo rurale (PSR) Feasr 2014-2020 della Regione Toscana;

Visto che con Deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 si è provveduto a prendere atto del testo del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;

Visto che con Decisione n. 27 del 31 agosto 2020 si è provveduto a fornire gli indirizzi per l'ottava modifica del PSR 2014-2020, per addivenire alla versione 9.1, da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e poi da notificare alla Commissione europea;

Preso atto che il procedimento di consultazione del Comitato di Sorveglianza si è concluso il giorno 15 settembre 2020;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1264 del 15/09/2020 Reg.(UE)1305/13 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: Approvazione delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 21.1, 21.2 e 21.3" ed in particolare l'Allegato A "Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 21.1 Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19" - annualità 2020, nel quale sono definite le disposizioni specifiche per la concessione dell'aiuto;

Preso atto che nella DGR n. 1264/2020 è stabilito che la dotazione finanziaria per la sottomisura 21.1 ammonta a 17.348.000,00 e che tali risorse sono condizionale all'approvazione da parte della Commissione Europea della modifica al PSR della Regione Toscana - versione 8.1;

Visto il Decreto R.T. - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Autorità di Gestione FEASR. Interventi per la Competitività delle Imprese Agricole, del 1 ottobre 2020, n. 15386 - Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Approvazione del bando attuativo della sottomisura 21.1 - "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19" - annualità 2020;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 16 ottobre 2020 C(2020) 7251 finale che approva la versione 9.1 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;

Preso atto che le modifiche e le integrazioni al Programma del presente atto non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1349 del 02/11/2020 - Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Presa d'atto della versione 9.1 del PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 30.05.2016 "Reg. UE 1305/2013 – FEASR Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Considerato che il contributo concesso sulla sottomisura 21.1 - "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19", come previsto nell'Allegato A che costituisce parte integrante del D. D. n. 15386/2020 è erogato ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e s.m.i., nonché gli

adempimenti, previsti dalla suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017;

Visto in particolare l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le modalità attuative di tale norma;

Visto il Decreto R.T. n. 20168 del 11/12/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - bando attuativo della sottomisura 21.1 - “Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID – 19” - annualità 2020. Approvazione dell'elenco n. 1 delle domande finanziabili” ed in particolare l'Allegato A che costituisce parte integrante, che contiene l'elenco delle domande finanziabili impegnando un importo complessivo a favore dei soggetti in esso inseriti pari a 14.730.000,00 €;

Visto il Decreto R.T. n. 21518 del 29/12/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - bando attuativo della sottomisura 21.1 - “Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID - 19” annualità 2020. Approvazione dell'elenco n. 2 delle domande finanziabili” ed in particolare l'Allegato A che costituisce parte integrante dell'atto, che contiene l'elenco delle domande finanziabili impegnando un importo complessivo a favore dei soggetti in esso inseriti pari a 28.029,18 €;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui all'art. 14 del medesimo D.M. nello specifico la “Visura Aiuti” e la “Visura Aiuti de minimis” per ciascun richiedente la cui domanda è risultata finanziabile come risulta dai rispettivi VERCOR acquisiti dal Registro nazionale Aiuti (RNA);

Visto il “Codice Concessione RNA - COR” acquisito dal Registro Nazionale Aiuti per ciascun richiedente per la rispettiva sovvenzione come riportato in ciascuno degli Allegato A), che costituiscono parte integrante dei Decreti 20168/2020 e 21518/2020, che attesta l'avvenuto inserimento delle informazioni nello stesso e la sua interrogazione come previsto al comma 9 dell'art. 9 del suddetto DM 31/05/2017, n. 115 con riferimento alla misura identificata nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) con CAR - ID 15860 e bando/misura ID 26292;

Preso atto che nel bando è stabilito che il Dirigente responsabile del Settore “Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” dopo aver effettuato i controlli previsti prima della liquidazione dell'aiuto, procederà all'approvazione dell'elenco di liquidazione che sarà trasmesso ad Artea affinché possa procedere ad effettuare i pagamenti;

Richiamato il Regolamento Delegato (UE) n. 907 dell'11/03/2014 ed in particolare l'Allegato I - punto B.ii) in cui è stabilito che deve essere garantita una ripartizione dei compiti tale da garantire che nessun soggetto abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessuno di essi svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo soggetto;

Visto il Decreto R.T. n. 3901 del 11/03/2021 del Dirigente del Settore “Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole”, “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - sottomisura 21.1 - “Eccezionale aiuto temporaneo per l’agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID - 19” - annualità 2020, con il quale si recepiscono i termini del Regolamento UE 2220/2020, considerato che all’art. 7 punto 8 del citato Regolamento (UE), sono state modificate le disposizioni contenute al paragrafo 4 dell’articolo 39 ter del Reg. (UE) n. 1305/2013, prorogando il termine di pagamento di sei mesi spostandolo dal 30/06/2021 al 31 dicembre 2021, e si dispone altresì una modifica ai seguenti punti dell’Allegato A che costituisce parte integrante del DD n. 15386 del 1/10/2020 e ss.mm.ii, come di seguito:

- paragrafo “Concessione e liquidazione dell’aiuto” il quinto capoverso è modificato come segue: “*Con successivo atto amministrativo sarà individuato il Dirigente Responsabile del Settore che procederà all’approvazione dell’elenco di liquidazione che sarà trasmesso ad Artea affinché possa procedere ad effettuare i pagamenti entro il 31/12/2021*”;

- paragrafo “Responsabile del procedimento” la lettera a) del primo capoverso è modificata come segue: “a) Il Dirigente del Settore “Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, *con esclusione di ciò che attiene la liquidazione per la quale sarà individuato il Dirigente Responsabile di Settore con successivo atto amministrativo*”;

Visto il Decreto R.T. n. 3902 del 11/03/2021 del Dirigente del Settore “Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole”- “Reg. (UE) 1305/2013- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - sottomisura 21.1 - “Eccezionale aiuto temporaneo per l’agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID - 19” - annualità 2020, con il quale si approva l’elenco 1 delle domande non ammesse a finanziamento;

Visto il Decreto R.T. n. 4087 del 15/03/2021 del Dirigente del Settore “Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole”, “Reg. (UE) 1305/2013- FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - sottomisura 21.1 - “Eccezionale aiuto temporaneo per l’agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID - 19” – annualità 2020, con il quale si allineano punti diversi del bando con riferimento alle tempistiche di cui al DD 3901/2021, riportando, per la motivazione sopra esposta, al punto 19 della tabella prevista al paragrafo “Tempistica e fasi del procedimento” dell’Allegato A, che costituisce parte integrante del DD n. 15386/2020 e ss.mm.ii, lo stesso termine di cui al paragrafo “Concessione e liquidazione dell’aiuto”:

Preso atto dell’Ordine di servizio n. 13 del 18/03/2021 del Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale Dott. Roberto Scalacci, emanato a seguito dell’approvazione della misura PSR 21 di cui alla emergenza Covid-19 - “Eccezionale aiuto temporaneo per gli agricoltori e le Pmi operanti nella trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi Covid-19”, con il quale si individuano le competenze dei settori per la selezione delle domande di aiuto e per la liquidazione dell’aiuto stesso in riferimento alla misura 21;

Preso atto dell’Ordine di servizio n. 14 del 25/03/2021 del Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale Dott. Roberto Scalacci con il quale si formalizzava il personale a cui affidare l’istruttoria finalizzata alla liquidazione degli indennizzi delle sottomisure 21.1, 21.2 e 21.3, disponendo il ruolo di coordinamento del personale, compresa l’organizzazione del lavoro e l’assegnazione dei compiti, al responsabile del settore referente sulla singola sottomisura, con esso individuato;

Visti gli esiti delle verifiche istruttorie di cui al punto 2.2 del bando approvato con Decreto R.T. del 1 ottobre 2020, n. 15386 e s. m. e i., (Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Approvazione del bando attuativo della sottomisura 21.1 - “Eccezionale aiuto temporaneo per l’agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19” - annualità 2020), previste ai fini della liquidazione degli aiuti, trasmesse dal Settore “Autorità di Gestione FEASR.

Sostegno allo sviluppo delle attività agricole”, con varie note PEC, agli atti dell’ufficio;

Viste le visure Deggendorf, agli atti dell’ufficio, dalle quali si rileva che i soggetti richiedenti l’aiuto non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea;

Rilevato che l'Organismo pagatore A.R.T.E.A con nota n. 001/0000649 del 18.01.2021 recante il seguente oggetto: “PSR 2014-2020. Circolare applicativa n. 13/2020 REV. 02 delle ‘Disposizioni Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento approvate con Decreto ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e ss.mm.ii.. “Modifiche al Decreto legislativo n. 159/2011 - CODICE ANTIMAFIA” ha provveduto a fornire indicazioni operative in materia;

Tenuto quindi conto della suddetta Circolare nonché dell’art. 10, comma 4 del D.L.31 dicembre 2020, n. 183 - Decreto ‘mille proroghe’, con il quale sono state prorogate al 31.12.2021 le soglie previste per l'acquisizione dell'informativa antimafia e quindi nel caso di specie l'iter istruttorio non prevede l'acquisizione di informazione antimafia;

Preso atto che con Decreto n. 15798 del 13/09/2021 e Decreto 17023 del 01/10/2021, del Settore “Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” si procedeva a modificare il Decreto Dirigenziale n. 20168 del 11/12/2020, in relazione agli importi del contributo concesso a varie ditte che, a seguito di verifica istruttorie, risultavano superiori rispetto a quello effettivamente spettante, in riferimento alle attività comunicate dai SUAP quali attività esercitate contenute nelle DUA Agrituristiche in corso di validità al 31/01/2020 e presenti anche nella SCIA Agriturbistica;

Redatti gli elenchi di liquidazione dei saldi delle ditte ammissibili a finanziamento e liquidabili generato dal Sistema Informativo Artea a seguito delle istruttorie elettroniche, di cui all’**Allegato “A”** denominato **“Elenco n. 659/2021 - Liquidazione aiuto - sottomisura 21.1 - “Eccezionale aiuto temporaneo per l’agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19” - annualità 2020** “ che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che il bando al paragrafo 2.2 Condizioni di accesso con riferimento al DURC stabilisce che nel caso venga riscontrata una eventuale inadempienza contributiva, questa deve essere comunicata al beneficiario e che ARTEA provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell’art.31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito;

Dato atto che per ciascun soggetto inserito nel suddetto Allegato A è stata effettuata ai sensi della normativa vigente, la verifica di regolarità contributiva attraverso l’acquisizione della certificazione DURC;

Preso atto che ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’art. 31 della Legge n. 98 del 09/08/2013 nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva la stazione appaltante deve trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza;

Preso atto che il pagamento degli aiuti relativi alle misure del Programma di sviluppo rurale della Toscana è effettuato tramite ARTEA che è un ente dipendente della Regione Toscana che svolge per essa le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 (Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008);

Ritenuto necessario, in virtù di quanto sopra riportato, autorizzare ARTEA ad effettuare tutti gli

adempimenti previsti ai sensi del punto 3 dell'art. 31 della Legge n. 98 del 09/08/2013 (intervento sostitutivo di compensazione e versamento all'INPS delle somme trattenute);

Ritenuto quindi di:

- procedere all'attivazione dell'intervento sostitutivo attraverso l'invio all'INPS della "comunicazione preventiva", prevista dalla circolare INPS n. 54/2012 ;
- trasmettere tempestivamente, tramite PEC, ad ARTEA, la risposta alla suddetta comunicazione;
- stabilire che la quantificazione e relativa comunicazione ad ARTEA dell'importo dell'eventuale intervento sostitutivo è condizione sospensiva del pagamento da parte di ARTEA stessa che agirà conseguentemente da sostituto di imposta;

Ritenuto pertanto necessario approvare l'elenco dei beneficiari contenuti nell'Allegato "A" tenuto conto che sull'importo della sovvenzione indicata per ciascun soggetto verrà applicato l'intervento sostitutivo previsto al punto 3 dell'art. 31 della Legge n. 98 del 09/08/2013;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli esiti istruttori delle domande di cui al bando della sottomisura 21.1 - "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19" ai fini della liquidazione e contenute nell' Allegato "A" - **"Elenco n. 659/2021** - Liquidazione aiuto - sottomisura 21.1 - "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19" - annualità 2020" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tenuto conto che sull'importo della sovvenzione indicata per ciascun soggetto verrà applicato l'intervento sostitutivo di compensazione previsto al punto 3 dell'art. 31 della Legge n. 98 del 09/08/2013;
2. di inserire gli estremi del presente provvedimento sul S.I. di ARTEA per consentire tutti i previsti adempimenti relativi alla liquidazione degli importi dovuti;
3. di allegare al presente atto, specifico elenco, allegato "B", in cui sono riportati i riferimenti dei soggetti di cui all'allegato "A", ai fini della pubblicazione, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente;
4. di autorizzare ARTEA ad effettuare tutti gli adempimenti previsti ai sensi del punto 3 dell'art. 31 della Legge n. 98 del 09/08/2013 (intervento sostitutivo di compensazione e versamento all'INPS delle somme trattenute);
5. di procedere all'attivazione dell'intervento sostitutivo attraverso l'invio all'INPS della "comunicazione preventiva", prevista dalla circolare INPS n. 54/2012 e di trasmettere tempestivamente, tramite PEC, ad ARTEA, la risposta alla suddetta comunicazione stabilendo sin da adesso che la quantificazione e relativa comunicazione ad ARTEA dell'importo dell'eventuale intervento sostitutivo è condizione sospensiva del pagamento da parte di ARTEA stessa che agirà conseguentemente da sostituto di imposta;
6. di dare atto che i controlli previsti al punto 9 del bando sottomisura 21.1 - "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19", di cui al DD n. 15386 del 1/10/2020 e ssmmii, saranno effettuati da Artea, in quanto di loro competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

<i>A</i>	<i>ELENCO_659_MIS.21</i> <i>15deb03612fc381537ffff1d9f8c9d9ecaaabf224236d54e35ba14d4015931cf</i>
<i>B</i>	<i>ELENCO_659_ALLEGATO B</i> <i>67f1160c653bf1bfa54d2b5c92cbf2cbc54ef463ce978913d0c7cdedfcff9a5f</i>

CERTIFICAZIONE